



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

IL PRESIDENTE

VISTI gli artt. 11, commi 1 e 3, 114, comma 3, 115, commi 1, 3 e 6 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, e s.m.i.;

VISTE le sentenze n. 40/A/2020 del 3 agosto 2020 e n. 43/A/2020 del 17 settembre 2020, con le quali la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definendo i giudizi relativi all'applicazione dell'art. 54, co. 1 del d.P.R. n. 1092/1973, in accoglimento del gravame formulato dall'INPS, ha annullato, rispettivamente, le sentenze n. 730/2019 e 731/2019, emesse dal giudice monocratico territoriale;

ATTESO che il Giudice di seconde cure, con le dette decisioni, non ha condiviso l'interpretazione della Sezione di primo grado che, in ossequio a un orientamento giurisprudenziale maggioritario delle Corti regionali, osservato uniformemente dalle Sezioni centrali d'Appello (*ex aliis*, Sez. I d'App., sent. n. 220, del 27 luglio 2020, Sez. II d'App., sent. n. 173, del 17 luglio 2020, Sez. III d'App., sentt. n. 228, del 22 novembre 2019 e n. 85, del 22 maggio 2020), ha sostenuto che *"nei casi d'anzianità utile ricompresa, alla data del 31.12.1995, tra i 15 ed i 20 anni, l'aliquota per il calcolo della quota retributiva delle pensioni, da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995, in favore di tutti i militari (anche se cessati dal servizio in epoca successiva e con anzianità*

h

Q

complettive ben maggiori di venti anni), andrebbe individuata necessariamente in quella fissa del 44%, indicata nell'art. 54, 1° comma, del d.P.R. n. 1092/1973";

RITENUTO che l'interpretazione dell'Appello per la Regione Siciliana ha inteso affermare che la disposizione di cui all'art. 54, comma 1, "letta in combinato disposto con l'art. 52, risulta (...) applicabile nei soli casi di definitivo collocamento in congedo non riconducibili alla volontà del militare, come quelli per raggiunti limiti d'età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio". Sicché-, per la detta Sezione "... l'esegesi letterale e sistematica dell'art. 54, comma 1, conduce ad affermare che il legislatore del 1973 avesse inteso riservare l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% soltanto in favore di quei militari che: fossero effettivamente e definitivamente cessati dal servizio (essendo, ovviamente, questo il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico); avessero concretamente maturato il diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, specificamente stabiliti dall'art. 52; fossero in possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni". Di talché, ha ribadito che, "essendo finalizzata ad avvantaggiare, mediante la previsione di un'aliquota fissa, riferita ad un ben determinato arco temporale pluriennale, una specifica platea di militari (...) la norma presenta: da un lato, profili di specialità sotto il profilo soggettivo, che non ne consentono l'applicazione al di fuori della limitata cerchia di militari, individuata dal legislatore come meritevole di particolare tutela sotto il profilo previdenziale; da un altro lato, profili di eccezionalità dal punto di vista oggettivo, nella parte in cui fissa un'aliquota unica (il 44%)

riferita ad un arco temporale pluriennale, laddove altre norme contenute nello stesso art. 54 individuano aliquote differenziate in rapporto all'entità delle anzianità effettivamente possedute (più precisamente: il 2,20% annuo per le anzianità inferiori ai 15 anni, vantate da militari cessati dal servizio per limiti di età; l'1,80% per ogni anno ulteriore rispetto al ventesimo, posseduto dal militare cessato dal servizio per qualsiasi causa)";

CONSIDERATO che per il giorno 27 ottobre p.v. sono iscritti a ruolo della Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana i giudizi nn. 6308/P, 6317/P e 6318/P, proposti dall'INPS avverso altrettante sentenze della Corte regionale di primo grado e aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973;

ATTESO che il punto di diritto, nuovamente all'attenzione della Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana all'udienza del 27 ottobre 2020, per il contrasto orizzontale creato con le Sezioni centrali d'Appello, rende necessaria la proposizione di questione di massima anche in ragione della particolare rilevanza rivestita;

RITENUTO quindi che la suddetta questione integri gli estremi per il deferimento alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi degli artt. 11, commi 1 e 3, e 114, comma 3, con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 115, commi 1, 3 e 6 del c.g.c.

ORDINA

il deferimento alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della risoluzione di questione di massima sulla corretta e uniforme interpretazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Manda alla Segreteria delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale per
tutti gli adempimenti conseguenti.

Guido Carlino

